

Legge regionale 28 giugno 2016 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

Art. 42

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 3/2016)

1. All'articolo 38 della legge regionale 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per l'anno 2016 la parte del fondo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/2015, è ripartita, concessa ed erogata a favore di tutti i Comuni.>>;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) alla lettera a) del comma 5 le parole <<16.860.000 euro e 3.348.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<16.302.000 euro e 2.790.000 euro>>;

d) alla lettera b) del comma 5 le parole <<3.348.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<3.906.000 euro>>.